



Comune di Pederobba

Provincia di Treviso

Piazza Case Rosse 14 – 31040
Pederobba
www.comune.pederobba.tv.it

Codice fiscale: 83001210265
partita IVA: 01199310267

Centralino: 0423 680911
Telefax: 0423 68185

Certificazione costituzione fondo risorse decentrate personale dipendente non dirigente anno 2020 – Pre intesa al CCI relativo ai criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa per l'anno 2020

Verbale n. 31 del 22/12/2020

Il sottoscritto Silvano Finotti, Revisore Unico del Comune di Pederobba nominato con delibera consigliere nr 46 del 22/11/2018,

Premesso

- Che con delibera numero 77 del 21/10/2020 la Giunta comunale ha costituito la delegazione trattante di parte datoriale – CCNL funzioni locali 21 maggio 2018 e che con successiva delibera numero 90 del 25/11/2020 sono stati assegnati gli indirizzi per la definizione in sede di contrattazione integrativa per l'anno 2020 ed i criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione stessa.
- Che il Responsabile del Servizio Ragioneria Ornella Baron con propria determinazione n. 481 del 30/11/2020 avente ad oggetto: “Costituzione del fondo risorse decentrate per l'anno 2020”, cui risulta allegata la relazione tecnico finanziaria afferente la citata costituzione, ha determinato la misura del fondo per l'anno 2020;
- Che il citato Responsabile, ha richiesto specifico parere in merito alla costituzione del fondo di cui trattasi – già espresso con verbale 30 del 28/11/2020 - , trasmettendo anche gli atti relativi alla pre-intesa al CCI e la relazione illustrativa al CCI per l'anno 2020;
- Che il fondo per le politiche di incentivazione del personale si compone della parte stabile e di quella variabile, oltre che del fondo per le Posizioni organizzative;
- Che in data 30 novembre 2020 si è riunita la delegazione trattante di parte datoriale e di parte sindacale per la definizione del CCI 2020 ed i relativi criteri di riparto. Copia di tale intesa è stata trasmessa al revisore

Preso atto delle disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali del personale non dirigente del comparto Funzioni locali ed in particolare:

- Artt. 14 e 15 del CCNL del 1/04/1999;
- Art. 54 del CCNL del 14/09/2000;
- Artt. 4 e 28 del CCNL del 02/10/2001;
- Artt. 31 e 32 del CCNL del 22/01/2004;
- Art. 4 del CCNL del 09/05/2006;
- Art. 8 del CCNL del 11/04/2008;
- Art. 4 del CCNL del 31/07/2009;
- Art. 67 del CCNL del 21/05/2018;

- (DISPOSIZIONE VALIDA PER I COMUNI) Art. 33, comma 2 ultimo capoverso del D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58;

Visti

- L'art. 23, comma 2 del D.Lgs.n.75/2017 il quale prevede testualmente quanto segue:
*“Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, **non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016**. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. **Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016”;***
- L'art. 23, comma 3 del D.Lgs.n.75/2017 il quale prevede testualmente quanto segue:
*“Fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, le regioni e gli enti locali, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, **possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile”;***
- L'art. 40bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001 il quale dispone che:
“Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo”;
- L'art. 8, comma 6 del CCNL 21/05/2018 recante la seguente disciplina:
“Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto”;
- L'art. 67, comma 1 del CCNL 21/05/2018 il quale dispone che:
“A decorrere dall'anno 2018, il “Fondo risorse decentrate”, è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative”;

(DISPOSIZIONE VALIDA PER I COMUNI)

- Art. 33, comma 2 ultimo capoverso del D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 recante la seguente disciplina:

“Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e' adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”;

- Il D.M. 17/03/2020 di attuazione all'art. 33, comma 2 del citato D.L. 34/2019 ed in particolare le indicazioni contenute in premessa riguardante la disciplina del fondo incentivante:

“Rilevato che il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018”;

Vista La determinazione n. 481 del 30/11/2020, del Responsabile del Servizio di Ragioneria con la quale si è dato atto della quota di straordinario, al netto delle ore compensate, non utilizzato nell'anno precedente destinato ad incrementare il fondo di cui trattasi;

Richiamato il principio contabile applicato di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs.n.118/2011, in particolare il paragrafo 5.2);

Esaminata la relazione illustrativa sugli aspetti procedurali che illustra in modo puntuale le informazioni del contratto, mentre la relazione tecnico-finanziaria, contiene le informazioni richieste sulla costituzione ed utilizzo delle risorse decentrate, sulle definizioni delle indennità e destinazioni disciplinate dal contratto, l'attestazione che le disposizioni contrattuali in essa previste sono conformi alle norme contrattuali nazionali ed alle leggi, la verifica sul rispetto dei vincoli di legge, l'attestazione sulla compatibilità economico-finanziaria del fondo delle risorse decentrate con riguardo alla copertura degli oneri derivanti dal contratto integrativo.

Preso atto della quantificazione del “fondo”, come definita con determinazione n. 481 del 30/11/2020 a firma del Responsabile Ornella Baron, come di seguito esposto:

COSTITUZIONE FONDO PERSONALE DEL COMPARTO ANNO 2020	2020	2016	differenza
Risorse stabili			
Unico importo consolidto anno 2017 - Art. 67 CCNL 21/05/2018	115.757,37	115.208,84	548,53
Quota di euro 83,20 personale in servizio al 31/12/2015 - Art. 67, co. 2, lett. a)	1.996,80		1.996,80
Differenziali posizioni di sviluppo - Art. 67, co. 2, lett. b)	1.631,50		1.631,50
Ria e assegni ad personam personale cessato - Art. 67, co. 2, lett. c)	290,81		290,81
Importo PEO fondo Province legge 205/2017 Centri per impiego da 01/07/2018	-		0,00
Importo competenze fondo Province legge 205/2017 Centri per impiego da 01/07/2018	-		0,00
Totale risorse stabili	119.676,48	115.208,84	4.467,64
Decurtazioni risorse stabili:			
Decurtazione risorse art. 32, co.7 per incarichi alte professionalità utilizzate nel 2017	6.672,43	5.833,09	839,34
Decurtazione del fondo - PO e alte professionalità	30.564,36	30.564,36	0,00

Totale decurtazioni risorse stabili	37.236,79	36.397,45	839,34
Totale risorse stabili al netto delle decurtazioni	82.439,69	78.811,39	3.628,30
Risorse variabili soggette al limite			
RIA personale cessato nel 2019 (Art.67, c.3, lett.d)	110,76		110,76
Specifiche disposizioni di legge - (Art. 67, c.3, lett. c)	-		0,00
Totale risorse variabili stabili	110,76		110,76
Decurtazioni risorse variabili			
Totale decurtazioni risorse variabili	110,76		110,76
Totale risorse variabili soggette al limite al netto delle decurtazioni	-	-	-
Totale Fondo Risorse Personale Comparto anno 2020 al netto delle decurtazioni	82.439,69	78.811,39	3.628,30

Risorse variabili NON soggette al limite	-		
Risorse residue anni precedenti: economie su straordinario 2019	446,05		
Incentivo funzioni tecniche	-		
Incentivo avvocatura	-		
ISTAT	-		
	-		
	-		
Totale risorse variabili NON soggette al limite	446,05	-	-

82.885,74

DISPOSIZIONE VALIDA PER I COMUNI (in attesa di ulteriori chiarimenti in merito agli importi da considerare (parte stabile ovvero parte stabile + parte variabile - n. dipendenti da considerare: personale a tempo indeterminato ovvero t.i. + t.d.)

Fondo di parte stabile anno 2018	80.245,23
Personale in servizio al 31/12/2018	26,00
Media fondo pro capite	3.086,36
Personale in servizio alla data di costituzione del fondo	25,00

Differenza + o - personale 31/12/2018: (se n. personale in servizio alla data di costituzione del fondo = < al 2018 - Nessuna decurtazione. Se n. personale in servizio alla data di costituzione del fondo risulta superiore a quello in servizio al 31/12/2018 = incremento pro quota. Salvo ogni ulteriore determinazione da effettuarsi a congruaglio entro fine anno. -

Totale fondo anno 2020	82.885,74
-------------------------------	------------------

Verificato che il fondo per le risorse decentrate 2020, così come definito, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale per quanto concerne la conformità all'art. 1 comma 557 della legge n. 296/2006, nonché il permanere dei equilibri di bilancio;

Evidenziato che:

- il fondo rispetta le disposizioni normative in materia di limiti, non superando l'importo del fondo 2016;
- la spesa relativa alla costituzione del fondo incentivante il personale per l'anno 2020 è stata correttamente prevista nel bilancio di previsione 2020 - 2022 approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 71 del 23/12/2019;
- che con proprio verbale numero 30 del 28/11/2020 il revisore ha già espresso parere positivo in merito alla costituzione del fondo risorse decentrate per il 2020

Tutto ciò premesso

Visto il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020/2022;

Visto il CCNL 21 maggio 2018 e i CCNLL precedenti per le disposizioni non disapplicate;

Visti gli art. 40, 40bis e 48 del D.Lgs.n.165/2001;

Visto il D.Lgs.n.267/2000 ed in particolare l'art. 239;

Visto il D.Lgs.n.165/2001;

Visto il D.Lgs.n.118/2011 ed i principi contabili applicati in particolare il n. 4/2;

Vista la Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 25/2012;

Visti lo Statuto ed il Regolamento di contabilità dell'Ente;

ribadisce

parere favorevole in ordine alla costituzione del Fondo risorse decentrate personale anno 2020,

attesta

la compatibilità legislativa e contrattuale e la compatibilità economico-finanziaria degli oneri derivanti dall'applicazione della pre-intesa al contratto collettivo decentrato integrativo per il solo anno 2020, come da stime di valori e proiezioni contenute nella relazione illustrativa e tecnico-finanziaria predisposte dall'Amministrazione comunale

Porto Tolle, 22/12/2020

Il Revisore Unico
Dott. Silvano Finotti

